

# **KONTOUNFALLVERSICHERUNGSPOLIZZE DER RAIFFEISEN LANDESBANK SÜEDTIROL AG**

(Versicherungsjahr 2024)

## **POLIZZA INFORTUNI CORRENTISTI DELLA CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA**

(anno assicurativo 2024)

**SCHEDA DI POLIZZA E  
NORME DI ASSICURAZIONE**

**Polizza n.** 115/25/117.408  
**sost. pol. n.** 115/25/117.236

**Agenzia:** Bolzano - 115 - RSA

**POLIZZA INFORTUNI  
"CLIENTI"**

**Contraente:** CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SpA  
**Codice Fiscale:** 00194450219  
**Domiciliato:** 39100 BOLZANO - Via Laurin 1  
**Decorrenza:** ore 24.00 del 31/01/2024  
**Scadenza:** ore 24.00 del 31/12/2024  
**Frazionamento:** annuale con tacito rinnovo

**Rata di premio iniziale dal 31/01/2024 al 31/12/2024**

| IMPONIBILE | IMPOSTA 2,50 % | TOTALE |
|------------|----------------|--------|
|            |                |        |

Fanno parte integrante del contratto le Condizioni di polizza infortuni „Protetto - Infortuni“, come da Mod. D800 CG02, Ed. 04/2015 – aggiornamento al 06/2020”, l'art. 1 fino all'art. 16 del testo dattiloscritto nonché le condizioni particolari 1, 2, 3.

**CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SpA**

**ASSIMOCO S.p.A.**

La presente polizza è stata emessa il 31.01.2024 a Bolzano su n. 10 fogli progressivamente numerati.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

## **GLOSSARIO**

Per i termini riportati nel testo che segue le parti attribuiscono il seguente significato:

**Società:** l'Impresa Assicuratrice

**Contraente:** Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA

**Assicurato:** la persona/le persone

- che aderiscono alla presente polizza e per la quale/le quali viene prestata l'assicurazione
- intestataria/e di conti a sofferenza solo se la Banca ha sottoscritto il modulo di adesione, ha indicando il/i nominativo/i da assicurare e pagato il relativo premio.

**Rapporto finanziario attivo e/o passivo:**

- conto corrente creditore o debitore, compreso portafoglio commerciale, con esclusione dei depositi semplici con durata prefissata ("Festgeldkonten");
- contratto mutui o prestiti;
- conti in sofferenza;
- conti di deposito titoli e/o fondi di investimento;
- i libretti di risparmio nominativo e i titolari designati di libretti al portatore purché il titolare stesso sia identico al nominativo registrato in banca all'atto dell'apertura del libretto al portatore, oppure lo stesso possa essere identificato come persona che per ultima abbia effettuato un'operazione sul libretto al portatore;

**Tutte le seguenti condizioni dattiloscritte prevalgono sul testo delle Condizioni di polizza infortuni „Protetto - Infortuni“, come da Mod. D800 CG02, Ed. 04/2015 – aggiornamento al 06/2020 – che fanno parte integrante del contratto.**

### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – persone assicurate**

Sono assicurabili i clienti titolari dei rapporti finanziari attivi e passivi con la Contraente, ovvero:

- le persone fisiche direttamente intestatarie di rapporto finanziario attivo/passivo, intendendosi persone fisiche anche i titolari di ditte individuali;
- le persone fisiche soci di Società semplici, Società di nome collettivo, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, le quali (Società) risultino comunque intestatarie dei rapporti finanziari attivi e/o passivi presso la Contraente. In questo caso l'indennizzo avrà luogo secondo i criteri di cui all'art. 3 lettera A punto 3, previsti per la co-intestazione di tali rapporti.

### **Art. 2 – Prestazioni assicurative per il caso di decesso o di invalidità permanente**

L'assicurazione viene prestata per il caso di decesso o di invalidità permanente, nei limiti più avanti indicati, causati da infortunio professionale od extraprofessionale, sempreché il decesso o l'invalidità permanente siano una diretta conseguenza dell'infortunio e sopravvengano non oltre due anni dal momento in cui si è verificato l'infortunio stesso.

### **Art. 3 – Somme assicurate**

A) In caso di decesso la somma assicurata è uguale:

1. al saldo di chiusura creditore o debitore per i rapporti finanziari attivi o passivi diversi da quanto indicato al comma successivo;
2. per il caso di **mutuo, prestito e conto in sofferenza** la somma assicurata sarà pari alla somma residua aumentata degli interessi già maturati;
3. nel caso di rapporto finanziario attivo o passivo **intestato a più persone** la somma assicurata, determinata con la procedura sopra esposta, verrà proporzionalmente ridotta in relazione al numero degli intestatari o dei soci e/o delle rispettive quote societarie. Ove questi risultino in

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra loro (genitori e figli) o legati da vincolo matrimoniale e si tratti di rapporto finanziario con saldo debitore, la Compagnia liquiderà l'intero importo, anche nel caso di infortunio che colpisca uno solo dei cointestatari.

Qualora uno dei cointestatari dovesse rientrare fra i soggetti non assicurabili, la garanzia prestata avrà piena efficacia nei confronti dell'altro o degli altri cointestatari, come se il soggetto non assicurabile non risultasse fra gli intestatari del rapporto.

Per la determinazione delle somme assicurate valgono le evidenze contabili (chiusura giornaliera) della Contraente al giorno precedente all'infortunio; sono pure considerate valide ad ogni effetto le operazioni iniziate presso qualsiasi dipendenza della Contraente stessa.

Inoltre, si conviene che per i rapporti finanziari accesi in valuta estera si effettuerà la determinazione della somma assicurata in base al cambio ufficiale risultante al giorno precedente all'infortunio.

**B) Nel caso di invalidità permanente l'indennizzo viene regolato secondo i seguenti criteri:**

1. nel caso in cui l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 65%, l'indennizzo sarà uguale al doppio di quello previsto per il caso morte;
2. nel caso in cui l'Invalidità Permanente accertata sia di grado compreso tra il 50% e il 64%, l'indennizzo sarà pari a quello previsto per il caso morte;
3. nel caso in cui l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 50%, non è dovuto alcun indennizzo.

**C) Massimo indennizzo**

L'indennizzo massimo viene fissato come segue:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Per ogni rapporto finanziario attivo assicurato  | € 80.000,00  |
| Per ogni rapporto finanziario passivo assicurato | € 150.000,00 |

Qualora l'Assicurato sia titolare di più rapporti finanziari attivi e/o passivi assicurati, anche presso più Casse Raiffeisen e/o presso la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, l'indennizzo massimo viene elevato come segue:

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| per più rapporti finanziari assicurati, aventi saldo complessivamente attivo  | € 100.000,00 |
| per più rapporti finanziari assicurati, aventi saldo complessivamente passivo | € 150.000,00 |

In caso di rapporti finanziari attivi e passivi l'indennizzo verrà calcolato senza compensazione fra gli stessi.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, l'indennizzo massimo è comunque ridotto, in ogni caso, a € 10.500,00 anche per più rapporti finanziari assicurati.

**D) Rapporti finanziari attivi e/o passivi presso più Casse Raiffeisen**

Nel caso in cui l'Assicurato risulti titolare di più rapporti finanziari presso più Casse Raiffeisen associate e/o presso la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, viene stabilito che nella ripartizione dell'indennizzo vige la regola proporzionale salva la prelazione di rapporti finanziari passivi (viene stabilito che nella ripartizione proporzionale dell'indennizzo verrà data precedenza ai rapporti finanziari passivi). Viene fatta salva la possibilità di accordo di forme diverse tra le Casse interessate.

**E) Minimo garantito**

La Società, indipendentemente dal saldo di chiusura del rapporto finanziario assicurato, si obbliga a corrispondere, sia per il caso morte, che per il caso di invalidità permanente, un indennizzo

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

complessivo minimo di € 7.500,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di rapporti finanziari assicurati anche presso più Casse Raiffeisen e/o la Cassa Centrale Raiffeisen.

F) Garanzia infortuni a seguito di aggressioni a scopo di furto e/o rapina

L'assicurazione è inoltre prestata a favore di persone risultanti titolari di rapporti finanziari attivi e/o passivi presso la Contraente (anche non aderenti alla presente polizza), le quali subissero un infortunio in conseguenza di aggressioni a scopo di furto e/o rapina consumata o tentata ai danni della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA o dei suoi utenti, esclusi i dipendenti della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA medesima e gli appartenenti ai vari servizi di polizia (Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Corpi di Vigilanza di Istituti privati ecc.).

La presente garanzia è prestata sia durante la permanenza delle persone nell'ambito dei locali della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, sia durante il periodo in cui le persone dovessero essere tenute in ostaggio anche fuori dai predetti locali.

L'assicurazione è inoltre valida anche quando la minaccia e la violenza venissero messe in atto al di fuori dei locali della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA.

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme:

- € 150.000,00 = in caso di morte;
- € 150.000,00 = in caso di invalidità permanente.

Per il caso di invalidità permanente non si farà luogo a risarcimento quando questa sia di grado pari o inferiore al 30%; se invece l'invalidità permanente supera il 30% della totale, viene corrisposto l'indennizzo computabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione senza detrazione alcuna.

Dette somme s'intendono come massimo limite di risarcimento *pro-capite* nel caso che l'infortunato sia anche titolare di rapporti finanziari assicurati con la presente polizza.

G) Rimborso spese mediche

La garanzia è estesa al rimborso delle spese mediche a favore e sostenute da persone risultanti titolari di rapporti finanziari attivi e/o passivi (anche non aderenti alla presente polizza) presso la Contraente (con esclusione dei dipendenti della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA medesima) per visite o cicli di cura di carattere psicologico resi necessari da un atto criminoso avvenuto durante la permanenza nell'ambito dell'Istituto di credito, anche se dallo stesso non derivi invalidità permanente.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza, per sinistro e per anno, di Euro 1.500 per singolo Assicurato.

#### Art. 4 – Premio

Il premio annuo lordo relativo ad ogni rapporto finanziario assicurato viene determinato in € 5,16. Tale premio è sostenuto dall'Assicurato e non subirà variazioni anche nel caso di adesioni in corso d'anno. Alla fine di ogni annualità assicurativa la Spett.le Contraente comunica il numero aggiornato dei rapporti finanziari attivi e passivi **assicurati** e sulla base di tale dato si procederà al **conguaglio dei premi**.

Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il premio per singolo rapporto potrà essere adeguato fino ad un massimo di € 50. L'adeguamento del premio dipende dell'andamento tecnico, determinato come segue:

6 mesi prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa, le parti si impegnano a procedere alla verifica dell'andamento tecnico della polizza. Si conviene di utilizzare un periodo di osservazione minimo pari a 24 mesi. Qualora la verifica dell'andamento tecnico evidenzii premi complessivi non sufficienti a coprire il fabbisogno di tariffa, le parti convengono fin d'ora di rendersi disponibili ad

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

adottare le necessarie misure per ripristinare l'equilibrio tecnico tariffario, aumentando il premio *pro capite* per portare l'andamento tecnico alla percentuale del 70%.

Si precisa che il fabbisogno tariffario è calcolato tenendo conto del **premio equo**, determinato come segue:

$$\frac{\text{costo medio dei sinistri (pagati + riservati) nel periodo di analisi}}{\text{numero rapporti assicurati}} \times \text{numero sinistri}$$

L'andamento tecnico viene calcolato come segue:

$$\frac{\text{premio equo} \times \text{numero rapporti assicurati}}{\text{premi imponibili incassati}}$$

Se il risultato del calcolo che precede supera il 70%, si conviene fra le parti di concordare un aumento del premio *pro capite* per portare l'andamento tecnico alla percentuale del 70%.

#### Art. 5 – Pagamento del premio

Il premio per singolo rapporto finanziario assicurato può essere sostenuto:

1. dall'Aderente tramite addebito in conto corrente.
2. dalla Contraente;

In caso di mancato pagamento del Premio, la Convenzione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### Art. 6 – Proroga dell'assicurazione e diritto di recesso

In mancanza di disdetta inviata dalla Contraente mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. La disdetta del singolo aderente / Assicurato vale per la copertura assicurativa / adesione di quest'ultimo.

L'eventuale disdetta inviata dalla Contraente della presente Convenzione comporta l'automatica cessazione di tutte le coperture assicurative.

Nel caso in cui l'Assicurato estingua/chiuda tutti i rapporti finanziari presso la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, la copertura resterà comunque valida sino alla prima scadenza annuale.

#### Art. 7 – Decorrenza del contratto

L'assicurazione vale dalle ore 24 della data indicata nel frontespizio di polizza per tutti i rapporti finanziari già assicurati con la precedente polizza. Per i rapporti finanziari per cui il titolare/i titolari aderiscono successivamente, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

#### Art. 8 – Denuncia dell'infortunio

Premesso che è considerato infortunio ogni evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, quando le conseguenze dell'infortunio siano tali da far prevedere il decesso dell'Assicurato o una gravissima infermità gli aventi diritto dovranno informare per iscritto la Società. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate alla Società ASSIMOCO S.p.A. o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### Art. 9 – Liquidazione del danno

Per ottenere l'indennizzo gli aventi diritto dovranno esibire alla Società la documentazione sanitaria di cui all'art. 13 ("Obblighi in caso di sinistro infortuni") del Mod. D800 CG02, Ed. 04/2015 – aggiornamento al 06/2020 – da cui risultino le modalità dell'infortunio e le sue conseguenze. La

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Servizi Assicurativi

Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Contraente da parte sua comunicherà alla Società le evidenze contabili risultanti alle ore 24.00 del giorno precedente all'infortunio. La Società procederà al pagamento dell'indennizzo come segue.

Per le somme assicurate all'art. 3):

in caso di decesso

per i rapporti finanziari attivi o passivi assicurati l'indennizzo verrà versato dalla Società agli eredi legittimi e/o testamentari delle persone fisiche decedute e assicurate;

in caso di invalidità permanente

per i rapporti finanziari attivi o passivi assicurati l'indennizzo verrà versato dalla Società all'assicurato colpito da invalidità,

#### **Art. 10 – Sinistri catastrofali**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 10.500.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

#### **Art. 11 – Persone non assicurabili**

L'art. 8 delle Norme di assicurazione del Mod. D800 CG02, Ed. 04/2015 – aggiornamento al 06/2020 – viene annullato e sostituito con il seguente testo:

Premesso che, qualora la Società fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a stipulare l'assicurazione, si conviene che nel caso in cui una delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile. Esclusivamente per quanto attiene il caso di invalidità permanente la presente assicurazione non vale per le persone che siano già affette da invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, fermo restando quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione all'art. 33.

#### **Art. 12 – Assicurazioni complementari**

La presente assicurazione può coesistere indipendentemente dall'esistenza di altre eventuali assicurazioni, sia vita che infortuni, stipulate con ASSIMOCO S.p.A. o con altre Compagnie.

La Società dispensa la Contraente e gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 13 – Sostituzione della lettera F) - art. 31 – EVENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI**

La lettera f) dell'articolo 31 (Rischi esclusi dall'assicurazione infortuni) delle Norme che regolano l'assicurazione viene abrogato.

#### **Art. 14 – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici**

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 33 delle Norme che regolano l'assicurazione (Criteri di indennizzabilità – invalidità preesistenti da infortunio).

#### **Art. 15 - Partecipazione agli utili**

Si conviene fra le Parti che, in occasione del rinnovo annuale del 31.12. di ogni anno del presente contratto, si procederà all'analisi dell'andamento tecnico dell'ultima annualità assicurativa, computando:

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**all'Attivo (A)**

La somma degli importi dei premi imponibili incassati di competenza

**al Passivo (P)**

La somma degli importi dei sinistri liquidati e a riserva

Se il rapporto (P) : (A) risulterà inferiore a 0,50 – la differenza tra il 50% dei Premi (A) e i Sinistri (P) verrà riconosciuta alla Contraente quale Bonus sul premio previsto dell'ultima annualità assicurativa, ferme restando tutte le condizioni contrattuali – economiche e normative – previste nel presente contratto.

Se il rapporto (P) : (A) risulterà uguale o superiore a 0,50 non verrà riconosciuto nessun Bonus.

**Art. 16 – Norme che regolano l'Assicurazione**

Al presente accordo si unisce una copia delle Norme che regolano l'assicurazione adottate dalla Società per l'assicurazione infortuni („Protetto - Infortuni“, Mod. D800 CG02, Ed. 04/2015 – aggiornamento al 06/2020), condizioni che si intendono confermate qualora non derogate o sostituite da quelle che precedono.

Per quanto non disciplinato dalle Norme che regolano l'assicurazione e dalle norme che precedono, si richiamano le norme di Legge.

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

## Condizione Particolare 1

### Informative contrattuali ai sensi del regolamento n. 41/2018

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA si impegna:

- a consegnare agli **Assicurati**, che volontariamente aderiscono al contratto collettivo di infortuni, il set informativo precontrattuale (DIP e DIP Aggiuntivo) tramite
  - visualizzazione dello stesso dal sito internet della Raiffeisen Servizi Assicurativi in lingua italiana: <http://www.rvd.bz.it/it/rlb-assicurazione-conto-infortuni.html> in lingua tedesca: <http://www.rvd.bz.it/de/rlb-kontounfallversicherung.html>
  - In tal caso l'aderente dovrà Indicare sul modulo di adesione l'indirizzo di posta elettronica. oppure
  - consegna del cartaceo al momento dell'adesione;
- a rendere disponibili le condizioni contrattuali complete, qualora richieste dall'**Assicurato**, tramite
  - visualizzazione dello stesso dal sito internet della Raiffeisen Servizi Assicurativi in lingua italiana: <http://www.rvd.bz.it/it/rlb-assicurazione-conto-infortuni.html> in lingua tedesca: <http://www.rvd.bz.it/de/rlb-kontounfallversicherung.html> In tal caso l'aderente dovrà Indicare sul modulo di adesione l'indirizzo di posta elettronica. oppure
  - consegna del cartaceo al momento dell'adesione.

## Condizione Particolare 2

### Protezione dei dati personali e Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel momento in cui gli Assicurati aderiscono alla presente polizza, la Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati l'Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, tramite:

- consegna cartacea al momento dell'adesione; oppure
- documento digitale al momento dell'adesione se le firme per adesione verranno apposte in forma digitale.

Il Gruppo Assimoco tratta in qualità di titolare del trattamento i dati personali dell'Assicurato, secondo quanto indicato nella Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 consegnata dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA all'Assicurato al momento dell'adesione alla polizza.

La Contraente comunicherà i dati personali dell'Assicurato – raccolti per conto del Gruppo Assimoco in qualità di responsabile del trattamento attraverso il modulo di adesione alla polizza – per finalità di gestione della polizza stessa, in base a quanto previsto dall'art. 6, 1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 ed al fine di adempiere ad obblighi previsti dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 6, 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679.

**CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SpA**

**ASSIMOCO S.p.A.**

È un prodotto creato da:



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

Distribuito da:



Assimoco S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979  
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)  
Capogruppo del Gruppo Assimoco  
\*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)